



Circ. INV/ATA
12/12/2020
Ju

AOO: **RMPAC1**
Prot.: **0089161** del 12/12/2020 Uscita
Uor: **400/C/IIdiv**
Fasc: **Archivio.Massimario.5.5.10.3**

Cod Amm m_it



1202000891612

dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2020

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Legge 27 novembre 2020, n.159 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125.
Proroga della validità dei permessi di soggiorno.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI

Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Centrale, prot. 37772 del 16 maggio 2020, concernente l'adozione di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale ambito, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020, è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n.159, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, con il quale sono stati ulteriormente prorogati gli effetti degli atti amministrativi in scadenza¹.

In particolare, per i profili di interesse degli Uffici Immigrazione si evidenzia che "i permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021".

Per effetto della citata disposizione, la validità dei titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020 è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021.

Nel confidare nella consueta collaborazione, affinché sia assicurata la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, nonché l'immediata informazione dell'utenza, anche mediante la pubblicazione o l'affissione di messaggi divulgativi, si resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

¹ Cfr. art. 3-bis del D.L. n.125/2020.